POSIZIONE COMUNE 2008/348/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 novembre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/734/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan [1]. Tale posizione comune ha prorogato alcune misure restrittive imposte dalla posizione comune 2005/792/PESC [2] in risposta all'impiego della forza eccessivo, sproporzionato e indiscriminato da parte delle forze di sicurezza dell'Uzbekistan nel corso degli eventi del maggio 2005 ad Andijan. Tuttavia, per incoraggiare le autorità uzbeke ad adottare misure positive al fine di migliorare la situazione dei diritti umani e tenuto conto degli impegni da esse assunti, le restrizioni all'ammissione sono state sospese per un periodo di sei mesi.

(2) In seguito al riesame della situazione in Uzbekistan il Consiglio ritiene opportuno prorogare la sospensione delle restrizioni all'ammissione per un ulteriore periodo di sei mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'applicazione delle misure di cui all'articolo 3 della posizione comune 2007/734/PESC è sospesa fino al 13 novembre 2008.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL

[1] GU L 295 del 14.11.2007, pag. 34.
[2] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/338/PESC (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 50).